

LA VIS ET METUS (CAN. 1103) NEL CODEX IURIS CANONICI

PIERO PELLEGRINO

SUMARIO

I • LA VIOLENZA ASSOLUTA (VIS CORPORUM ILLATA). MANCANZA DEL CONSENSO. **II • LA VIOLENZA RELATIVA O CONDIZIONALE (COMPULSIVA).** **III • LA VIS VEL METUS NEL CODICE PIANO-BENEDTINO.** I REQUISITI NECESSARI PER LA RILEVANZA DEL TIMORE. IL TIMORE REVERENZIALE. **IV • LA VIS VEL METUS NEL CODICE DEL 1983.** ESIGENZA DI PROTEGGERE LA LIBERTÀ DEL METUM PATIENS. I REQUISITI NECESSARI SECONDO IL CAN. 1103 CIC. IL METUS AB EXTRINSECO, IL METUS GRAVIS E L'INDECLINABILITÀ DELLA SITUAZIONE IN CUI È POSTO IL SOGGETTO MINACCIATO. **V • L'INSERIMENTO NEL NUOVO CODICE DELL'ESPRESSIONE ETIAM HAUD CONSULTO INCUSSUM.** ELIMINAZIONE DEL REQUISITO DELL'INIUSTITIA. **VI • IL TIMORE REVERENZIALE QUALIFICATUS: LA REVERENTIA E LA INDIGNATIO PARENTUM O SUPERIORIS.** IRRETROATTIVITÀ DELLA NORMA.

I. Prima d'affrontare *ex abrupto* il problema della *vis et metus* di cui al can. 1103 del nuovo Codice, occorre fare un accenno alla violenza assoluta, cioè alla *vis corporum illata*.

Si tratta in sostanza del consenso matrimoniale estorto attraverso una violenza fisica alla quale non sia possibile opporsi e di cui dispone il can. 125 § 1 del Codice del 1983, in base al quale gli atti giuridici posti in essere *ex vi ab extrinseco personae illata*, alla quale essa non potette resistere, è invalido per diritto naturale. La violenza fisica è un'azione esercitata da una persona su un'altra, in modo da costringerla ad agire contro la sua volontà, e, nel caso che ci interessa, a contrarre delle nozze che la parte la quale subisce la violenza non contrarrebbe mai se non subisse la violenza fisica¹. In questo

1. M. PETRONCELLI, *Diritto canonico*, Napoli 1983, p. 311; P.A. BONNET, *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano 1985, p. 153: «In realtà, quando un consenso matri-

caso il corpo del violentato funge quasi solamente da strumento del quale il violentatore si serve per porre in essere un atto in relazione al quale deve invece escludersi ogni volontarietà da parte del soggetto che subisce la violenza².

Nell'ipotesi di violenza fisica si ha una vera e propria mancanza del consenso perchè l'atto che segna la violenza fisica è considerato come non esistente, come non avvenuto³.

Già sotto la vigenza del Codice piano-benedettino qualche autore assimilava alla violenza assoluta o *vis corpori illata*, come causa di nullità, il terrore invincibile⁴. E questa tesi è stata anche sostenuta dopo l'emanazione del nuovo Codice da chi ha affermato che, quando il timore suscitato è tanto forte che ne vengono annullate ogni capacità di riflettere e ogni libertà della volontà, allora ci si trova in una situazione equiparabile al timore assoluto, dato che è assente in questo caso ogni libertà della volontà, con la conseguenza che il matrimonio è invalido a causa della mancanza del consenso⁵.

È stato, peraltro, rilevato che nei casi in cui il volere e non raramente lo stesso intelletto vengono totalmente annullati per le più diverse ragioni, come per esempio nei casi di ipnosi o in certe forme di terrore invincibile, la mancanza d'una vera e propria violenza fisica volta ad ottenere lo stesso assenso matrimoniale impedisce di qualificare queste come ipotesi rientranti nella fattispecie che stiamo esaminando, poichè tali forme elidono la capacità di intendere e di volere e perciò sono da porsi non nel campo della violenza fisica, bensì nella sfera della incapacità anche temporanea⁶. Conseguentemente i matrimoni celebrati sotto l'impulso del terrore, nell'ip-

moniale venga estorto immediatamente attraverso una violenza fisica alla quale non sia possibile opporsi si ha semplicemente un non consenso, la cui invalidità discende direttamente dal principio generale sancito dal can. 1057 § 1 CIC».

2. BONNET, *op. cit.*, p. 154 vedi anche F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, Bologna 1989, p. 88; L. CHIAPPETTA, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma 1990, p. 247; M.F. POMPEDDA, *Studi sul matrimonio canonico*, Milano 1993, p. 262.

3. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 248.

4. F. WERNZ-P. VIDAL, *Jus canonicum*, T. V, *Jus matrimoniale*, Romae 1925, n. 496.

5. R. SEBOTT-C. MARUCCI, *Il nuovo diritto matrimoniale della Chiesa*, Napoli 1985, p. 153.

6. O. GIACCHI, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1968, p. 59.

nosi o d'altra costrizione psichica sono nulli non per mancanza di volontà, ma per mancanza di capacità⁷.

Un atto per essere umano deve essere razionale e libero nel senso che è unicamente la libera volontà che consente all'uomo non solo di non essere predeterminato nel suo agire, ma altresì di autodeterminarsi, ponendosi come il solo autore dei propri atti, tutti riconducibili a una propria scelta operativa⁸.

Una siffatta libertà viene distrutta o menomata quando l'uomo è comunque costretto a una scelta determinata, non scaturita da una decisione autonoma, con la conseguenza che non può ritenersi atto umano e quindi indipendentemente da qualsiasi previsione normativa speciale, ritenersi canonicamente valido, quel *matrimonium in fieri* sul quale la volontà è totalmente obbligata alla scelta matrimoniale per sfuggire un male soggettivamente valutato dall'intelletto come del tutto altrimenti insostenibile e non evitabile⁹.

I casi pratici di violenza assoluta o *vis corpori illata* sono estremamente rari. Nella giurisprudenza rotale si trovano due casi.

Il primo proviene dal Vicariato Apostolico di Funing in Cina e, ci presenta un neofita che con l'aiuto di un missionario, male informato, costrinse alle nozze una giovane cristiana, che oppose resistenza fino all'altare al sacerdote che le chiedeva il consenso, fu spinta, da una delle suore presenti, d'accordo col missionario, al matrimonio con un colpo inferto alla sua testa, la quale naturalmente venne ad abbassarsi ed inclinarsi, sembrando un segno d'assenso¹⁰.

Il secondo caso proviene da Alessandria d'Egitto e la presenza della violenza assoluta è ancora più evidente. Una donna era stata

7. O. GIACCHI, *La violenza nel negozio giuridico canonico*, Milano 1937, pp. 14 ss.; IDEM, *Il consenso nel matrimonio canonico*, cit., pp. 59-60; BONNET, *Introduzione*, cit., p. 154; IDEM, *Il consenso matrimoniale*, in AA.VV. *Il Codice Vaticano II. Matrimonio canonico*, Bologna 1991, p. 214. Sulla violenza fisica un accenno si trova in A. MOLINA MELIÁ-M. ELENA OLMOS ORTEGA, *Derecho matrimonial canónico sustantivo y procesal*, Madrid 1992, p. 212; A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Compendio de derecho matrimonial canónico*, Madrid 1994, p. 154.

8. J. DE FINANCE, *Essai su l'agir humain*, Romae 1962, p. 209. In tal senso vedi BONNET, *Il consenso matrimoniale*, cit., loc. cit., p. 214.

9. BONNET, *Il consenso matrimoniale*, cit., loc. cit., p. 215.

10. GIACCHI, *Il consenso*, cit., pp. 57-58. La sentenza che pose fine alla questione naturalmente nel senso della nullità matrimoniale fu la *coram* Quattrocolo del 9 dicembre 1930, in S.R.R. Decis, vol. XXII, dec. 59, pp. 652 ss.

costretta dalla famiglia e dal curato con gravi minacce ad un matrimonio da lei non voluto e al momento della celebrazione si rifiutò d'esprimere il consenso, che le fu estorto con un colpo diretto al capo che si piegò in segno d'assenso¹¹.

II. Diversa dalla violenza fisica o assoluta è la violenza relativa o condizionale, detta anche compulsiva, (*vis animo illata*), la quale non toglie del tutto la libertà di decisione personale, però la può coartare notevolmente¹².

Chi minaccia, cioè, tende a provocare turbamento o paura e questo turbamento può giungere a determinare la volontà con la conseguenza che chi opera una scelta (nella fattispecie quella matrimoniale) in tale contesto, si preoccupa di evitare il male minacciato e perciò procede senza libertà, ma obiettivamente vuole il *quid* oggetto della dichiarazione, a differenza di quanto avviene laddove si determini una violenza fisica, in ragione della quale vengono compiuti gesti o segni ai quali non corrisponde la volontà interiore¹³. La violenza condizionale può meglio descriversi come una manifestazione prepotente di volontà incarnata nella minaccia di un male e volta a porre un altro soggetto in uno stato di grave intimidamente così che la deliberazione di quest'ultimo ne resta conseguentemente condizionata¹⁴.

III. Nel vecchio Codice piano-benedettino, la disciplina della violenza relativa o morale era stabilita dalla disposizione legislativa di cui al can. 1087, il quale nel § 1 stabiliva: «*invalidum quoque est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ab extrinseco et iniuste incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium*» e nel successivo § 2 disponeva: «*Nullus alius metus, etiamsi det causam contractui matrimonii nullitatem secumfert*».

Il problema fondamentale che si poneva la dottrina riguardava la ragione del diverso trattamento che il legislatore aveva riservato

11. GIACCHI, *Il consenso*, cit., pp. 58-59. La sentenza che decise per la nullità fu la *coram Jullien* dell'11 maggio 1935, in S.R.R. Decis, vol. XXVII, dec. 35, pp. 299 ss.

12. A. ABATE, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Brescia 1985, p. 75.

13. S. GHERRO, *Diritto matrimoniale canonico*, Padova 1985, p. 171.

14. BONNET, *Il consenso matrimoniale*, cit., loc. cit., p. 215.

alla *vis vel metus* rispetto al trattamento riservato all'errore e al dolo che non comportavano la nullità del matrimonio.

Secondo una tesi autorevolmente sostenuta il fondamento del diverso trattamento del vizio di violenza, da un lato, e dell'errore e del dolo, dall'altro, starebbe nel fatto che, mentre quanto ai vizi di errore e dolo, un loro riconoscimento avrebbe portato ad un'instabilità del vincolo, data la difficoltà dell'accertamento in concreto di tali vizi, la facile accertabilità del vizio di violenza, che proviene da una causa esterna non intaccherebbe l'esigenza della stabilità del vincolo e perciò avrebbe avuto riconoscimento dal legislatore canonico¹⁵.

A tale tesi si oppone un'altra dottrina, secondo la quale, per giungere a fissare in modo soddisfacente il problema del differente trattamento che il can. 1087 riserva al vizio di violenza rispetto a quello dell'errore e del dolo, occorre guardare alla sostanza psicologica che le norme intendono regolare¹⁶.

Nel seguire questa linea di pensiero, si vede subito che la situazione psicologica di chi contrae il matrimonio sotto l'impulso della violenza è diversa da quella di chi lo contrae per effetto dell'errore e del dolo. Infatti, in questo secondo caso, il nubente non ha alcuna percezione dello stato anormale in cui egli si trova, cioè del viziato procedimento secondo il quale si è formata la sua volontà. Chi invece celebra il matrimonio sotto l'impulso della violenza, appunto per questo sa perfettamente che egli non vorrebbe il matrimonio se non vi fosse quella coazione: indubbiamente egli vuole il matrimonio, ma lo vuole come unico mezzo per sfuggire alla violenza¹⁷.

Il primo requisito che il can. 1087 § 1 del vecchio Codice richiedeva per la rilevanza del timore, agli effetti della nullità del

15. G. DOSSETTI, *La violenza nel matrimonio canonico*, Milano 1943, p. 6, p. 501 e pp. 550-551. Sul punto cfr. GIACCHI, *Sul fondamento della nullità per violenza nel matrimonio canonico*, in *Eph. iur. can.*, 4 (1948), p. 551; J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Sobre el fundamento del vicio de miedo*, vol. I, Milano 1984, pp. 451-463.

16. GIACCHI, *Il consenso*, cit., p. 159.

17. GIACCHI, *op. cit.*, pp. 159-160; cfr. O. FUMAGALLI CARULLI, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in Diritto Canonico*, Milano 1974, pp. 364-365.

matrimonio, consisteva nel fatto che esso avesse origine dall'attività di un soggetto esterno a colui che pativa il timore¹⁸.

Nel requisito dell'estrinsecità del *metus* si hanno, in definitiva, due primi elementi su cui non v'è possibilità di dubbio: la necessità che nel nubente il timore nasca in seguito ad un fatto esterno e la necessità che tale fatto esterno sia dovuto all'azione dell'uomo¹⁹.

Quanto alla domanda, poi, se fosse necessario che il timore dovesse essere incusso volutamente, la dottrina più accreditata rispondeva in senso affermativo²⁰.

Si debbono considerare, a proposito dell'estrinsecità nel *metus*, taluni casi incerti su cui si è dovuta soffermare la dottrina da secoli.

Il primo caso è quello della *suspicio metus* che si ha quando il nubente sospetta, in base a certe circostanze, che, pur non essendogli incussa alcuna minaccia, nel momento in cui deve decidersi ad accettare o respingere le nozze, il suo atteggiamento contrario al matrimonio lo porterebbe ineluttabilmente ad incorrere in un male che egli ritiene conseguirebbe al suo rifiuto al matrimonio²¹. In realtà, la *suspicio metus* si distingue dal *metus ab extrinseco* perchè nel primo caso non viene compiuta nessuna minaccia vera e propria²².

Secondo la dottrina più seguita due condizioni soltanto sono richieste perchè la *suspicio metus*, pure rimanendo tale, sia invalidante: che la situazione di implicita minaccia, di pressione tacita sulla volontà del nubente, sia voluta da uno dei soggetti, che non sia cioè mero effetto delle cose, delle circostanze, senza alcuna partecipazione della volontà di chicchessia; e che essa raggiunga quella gravità, quella ineluttabilità; che rende il matrimonio l'unico *effugium*²³.

18. Sui requisiti del *metus* nel vecchio Codice, vedi R. BACCARI, *Postilla ad una sentenza sul consenso matrimoniale*, in *il Dir. ecclesiastico*, 1983, I e II, pp. 51-53.

19. DOSSETTI, *op. cit.*, pp. 99 ss.; GIACCHI, *op. cit.*, p. 169; IDEM, voce *Matrimonio canonico (consenso)*, in *Enc. del diritto*, vol. XXV, Milano 1975, p. 927.

20. DOSSETTI, *op. cit.*, p. 141; GIACCHI, *op. cit.*, p. 172.

21. Cfr. GIACCHI, *op. cit.*, p. 173; FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 368, nota 13. In senso contrario vedi DOSSETTI, *op. cit.*, p. 162, il quale ha ritenuto che la minaccia debba essere attuale ed espressa.

22. Cfr. la sentenza rotale *coram* Mattioli del 4 dicembre 1957, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1961, p. 219.

23. GIACCHI, *op. cit.*, pp. 176-177.

Altra ipotesi è quella così detta delle *minae suicidii*, cioè la violenza esercitata sul soggetto, che soltanto per questo finisce con il determinarsi alle nozze, da un'altra persona con la minaccia di porre fine alla propria vita se le nozze saranno respinte.

La giurisprudenza riteneva che in questo caso non si aveva *metus* invalidante perchè si sarebbe trattato di un *metus ab intrinseco*²⁴.

Al contrario un autorevole scrittore affermava che nelle *minae suicidii* si aveva una minaccia *ab extrinseco* d'un male che può essere puramente interno come il senso di colpa per aver provocato tale morte, ecc., ma più facilmente sarebbe anche esterno in forza dello «choc» psicologico che può portare a gravi conseguenze nervose, perfino di natura permanente, che viene a subire il *metum patiens* al quale si finirebbe per attribuire la colpa della morte del suicida²⁵.

Un ultimo caso incerto a proposito della distinzione tra *metus ab intrinseco* e *metus ab extrinseco* è quello che la tradizione suole indicare con il termine «*metus reflexe elicitus*».

È stato rilevato che esso si ha quando il nubente, sottoposto ad una grave minaccia ad un certo momento, si decide al matrimonio in un momento successivo nel quale la minaccia è cessata ma ne continuano le conseguenze: si fa l'esempio d'una giovane che è stata costretta a sposare civilmente un uomo ed in un secondo tempo, avendo ormai dovuto convivere con lui ed avere avuto figli, per regolarizzare la sua situazione e quella della prole, si determina a compiere anche il matrimonio canonico; per questo secondo matrimonio non vi è alcuna pressione diretta per cui il consenso si può dire *elicitus* ma soltanto *reflexe*, cioè in considerazione di una situazione che fu creata dalla violenza subita in un tempo precedente²⁶.

In ordine a tale *metus reflexe elicitus*, cioè ottenuto di riflesso anche la giurisprudenza ecclesiastica respingeva la conclusione secondo cui in tali ipotesi trattasi di *metus ab intrinseco*, sottolineando

24. Vedi la sentenza *coram* Staffa del 3 aprile 1957, in *Monitor Eccles.*, 1958, p. 290; la *coram* Sabattani del 30 dicembre 1961, in *Il Diritto Eccles.*, 1962, II, p. 149. Sul tema cfr. E. GRAZIANI, in *tema di metus ex minis suicidii*, ibidem, vedi anche E. MAZZACANE, nota alla sentenza civile del Trib. di Napoli del 30 luglio 1957, in *Il Dir. Eccl.*, 1957, II, p. 525.

25. GIACCHI, *op. cit.*, p. 186; FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 369, nota 15.

26. GIACCHI, *op. cit.*, p. 184.

che la radice della volontà solo apparentemente, libera di determinarsi al matrimonio, è pur sempre il *metus ab extrinseco* subito all'inizio dal nubente quando egli fu minacciato²⁷.

Il secondo requisito che doveva avere il *metus* secondo il vecchio Codice del 1917 era la *consulto illatio*. Il *metus* cioè doveva essere incusso proprio allo scopo di costringere al matrimonio una persona che non voleva tale matrimonio e che, anzi, era assolutamente contraria al esso²⁸.

Sull'argomento in esame vi era un grave contrasto sia nella dottrina che nella giurisprudenza ecclesiastica.

Era, questa, la dottrina del Gasparri, strenuo difensore della tesi che riteneva nullo il matrimonio contratto per *metus* anche non *consulto illatus*²⁹.

La giurisprudenza rotale, in parte, seguì tale opinione. Se già la *coram* Florczak del 9 gennaio 1922³⁰ aveva ritenuto rilevante anche il *metus indirectus*, decisive a sostegno di tale opinione furono le sentenze successive come la *coram* Wynen del 5 dicembre 1933³¹, la *coram* Heard del 19 giugno³², la *coram*, Staffa del 20 aprile 1956³³ e la *coram* Mattioli del 29 febbraio 1960³⁴.

La dottrina e la giurisprudenza prevalente ritenevano, però, che era rilevante soltanto il *metus* diretto *ad extorquendum matrimonium*³⁵.

27. GIACCHI, *op. cit.*, p. 184. Per la giurisprudenza vedi la *coram* Mannucci dell'11 maggio 1926 in S.R.R. Decis., vol. XVIII, dec. 22, p. 175; la *coram* Wynen del 5 luglio 1938 in S.R.R. Decis., vol. XXX, dec. 42, p. 383; la *coram* Bonet del 9 giugno 1952 in S.R.R. Decis., vol. XLIV, dec. 54, p. 349 ss.; *coram* Mattioli del 23 gennaio 1957, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1959, p. 605 ss.

28. DOSSETTI, *op. cit.*, pp. 171-194.

29. P. GASPARRI, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. II, Typis polyglottis Vaticanis, 1932, p. 61.

30. In S.R.R. Decis., vol. XIV, p. 3.

31. In S.R.R. Decis., vol. XXV, p. 608.

32. In S.R.R. Decis., vol. XXXV, p. 468.

33. In *Monitor Eccles.*, 1956, p. 636.

34. In *Monitor Eccles.*, 1961, p. 377 ss.

35. Vedi per tutti WERNZ-VIDAL, *op. cit.*, p. 588; cfr. anche FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 378.

In realtà su questo argomento si è fatto troppo affidamento da una parte e dall'altra delle due opposte concezioni sul testo del can. 1087 § 1: «(*metus*) a quo ut quis se liberat eligere cogatur matrimonium». Si affermava, infatti, da coloro i quali, contro la dottrina certamente dominante fino al *Codex*, ritenevano non necessario che il timore fosse incusso allo scopo di far celebrare il matrimonio dal «*metum patiens*» che la espressione legislativa usata nel can. 1087 è stata voluta per sostituire quella, proposta in un primo momento, «*ad extorquendum consensum*», che appunto stabiliva la necessità della *consulto illatio*³⁶.

Dall'altra parte, proprio questo testo è stato indicato come quello in cui si esprime tale requisito poichè la frase «a quo ut quis se liberet eligere cogatur matrimonium» si riferirebbe non al *metum patiens*, ma alla direzione della volontà del violentatore; nel senso che con essa si richiederebbe che il soggetto attivo della violenza eserciti la sua azione in modo tale da non lasciare al «*metum patiens*» altra via che il matrimonio³⁷.

Secondo un illustre autore si deve esaminare il problema della necessità della *consulto illatio* non dal punto di vista della esegesi del can. 1087, ma da quello della interpretazione logica e sistematica³⁸. Così ponendosi da questo angolo visuale sembra ad un primo esame che non vi sia base per il requisito della necessità della *consulto illatio*, dal momento che il primo ed essenziale carattere diverso di tale violenza è che essa derivi da un altro soggetto e che sia da questi volutamente incussa a chi la subisce³⁹.

È stato poi osservato che, se si guarda il contenuto di questo requisito della *consulto illatio*, sia quanto al soggetto passivo sia quan-

36. In tal senso cfr. la *coram* Wynen del 26 maggio 1944, in S.R.R. Decis., vol. XXXVI, dec. 33, pp. 360 ss.

37. In tal senso Dossetti, *op. cit.*, pp. 207-208: «il canone fa perno sulla parola *cogatur*... Questo verbo nella sua forma passiva sottolinea il collegamento della seconda parte del periodo con la prima a quo... metu... *ab extrinseco*... *incusso* eligere cogatur matrimonium. Ma *metum ab extrinseco incussum* significa, come sappiamo, timore provocato da una entità volitiva altrui; perciò il senso complessivo ed unitario della frase non può essere che questo: l'elezione del matrimonio deve essere imposta, deve formare oggetto di una entità volitiva altrui».

38. GIACCHI, *op. cit.*, p. 193.

39. GIACCHI, *op. cit.*, p. 194.

to al soggetto attivo, è evidentemente che il violentatore deve avere, perchè ci sia *consulto illatio*, soltanto chiara la percezione che la sua azione violenta è diretta *ad extorquendum matrimonium*, nel senso che al violentatore basta svolgere un'azione violenta diretta alla finalità di costringere il soggetto passivo al matrimonio⁴⁰. E si è concluso osservando che, per quanto riguarda il violentato la *consulto illatio* deve apparire come fornita di tale forza determinante al matrimonio da escludere ogni altro *effugium*, perchè se il nubente costretto può ipotizzare che può aversi altra via per farne cessare l'azione violenta e stornarne le minacce, allora egli non si trova più nella situazione di scegliere il matrimonio come *unicum effugium* e deve tentare un'altra via⁴¹.

Il terzo requisito che il can. 1087 § 1 richiedeva per la rilevanza della *vis et metus*, agli effetti della nullità del matrimonio, era costituita dalla gravità del timore. Problema sul quale la dottrina e la giurisprudenza non hanno ancora trovato, dopo secoli, dei principi certi.

Quando si parla di *vis vel metus* si tratta ovviamente di uno stesso fenomeno visto nei due diversi aspetti: quello della causa, cioè dell'azione violenta e quella dell'effetto, cioè il timore che essa suscita⁴², con la conseguenza che deve certamente affermarsi che non si ha vera *vis* se essa non suscita un *metus gravis* e non si ha vero *metus* se esso non proviene da una violenza grave⁴³.

Era stato affermato che, se si dovesse ritenere che la *gravitas* qualifichi soltanto la situazione psicologica del soggetto passivo, nel senso che abbia rilievo solo il fatto che il timore sia avvertito come grave, a nulla importando, invece, che grave sia pure la violenza, si dovrebbe necessariamente concludere che l'ipotesi secondo cui il timore è avvertito come grave, sebbene non vi sia una violenza oggettivamente grave, integri un'ipotesi giuridicamente rilevante di consenso estorto, laddove la prima ipotesi secondi cui, di fronte ad

40. FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 385.

41. FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 385.

42. GIACCHI, *op. cit.*, p. 200.

43. GIACCHI, *op. cit.*, p. 201. FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 391.

una *vis* grave il soggetto per un coraggio irragionevole, avverta un timore lieve, sarebbe irrilevante giuridicamente⁴⁴.

La verità è che al Codex del 1917 si giunse dopo una tormentata vicenda della canonistica anteriore che non riuscì a elaborare una definitiva e concorde opinione anche se vi fu una prevalenza della dottrina soggettivistica. Quasi tutte le opinioni erano dirette a determinare la *gravitas* del timore e non si occupavano della *gravitas* della violenza, causa del timore⁴⁵.

Contro questa tendenza generale si reagì successivamente, affermando che si deve riferire l'esigenza della gravità non al timore, ma alla violenza, unica causa esterna riconosciuta dal diritto⁴⁶.

Ma i due significati di *gravitas* sono assai diversi: uno che si riferisce al timore, non può non tener conto degli elementi inerenti al soggetto, alle sue condizioni fisiche, professionali, ecc., sino a quelle proprie del suo *animus*, della sua psiche⁴⁷; l'altro che si riferisce alla violenza, deve restare su un terreno oggettivo, poichè si tratta di un fatto esterno operante per se stesso⁴⁸.

Si è così finito per determinare le caratteristiche che, da un lato, la violenza, dall'altro, il timore debbano presentare al fine d'essere considerati entrambi gravi, si da rientrare nella definizione del can. 1087 § 1.

Tali caratteristiche, per entrambi gli elementi, sia per il timore che per la violenza, si riassumono in un solo fondamentale elemento, sia pure considerato da due punti di vista diversi: l'efficacia di ridurre il matrimonio ad essere l'unico *effugium* dalla situazione in cui il soggetto è stato posto e per liberarsi dal quale egli ha dovuto scegliere il matrimonio da lui avvertito: il che è indicato nel can. 1087 § 1 con la frase «*a quo ut quis se liberet eligere cogatur matrimonium*»⁴⁹.

44. FUMAGALLI CARULLI, *op. cit.*, p. 391.

45. GIACCHI, *op. cit.*, p. 220.

46. DOSSETTI, *op. cit.*, p. 408.

47. Vedi la *coram* Canestri del 3 agosto 1940, in S.R.R. Decis., vol. XXXII, dec. 60, p. 660 e la *coram* Mannucci del gennaio 1928, in S.R.R. Decis., vol. XX, dec. 4, p. 36.

48. Vedi la *coram* Staffa del 6 luglio 1956, in *Eph. iur. canon.*, pp. 408-412 e la *coram* Sabattani del 20 dicembre 1961, in *Il Dir. eccl.*, 1962, II, p. 150 (sentenze secondo le quali è necessario che sia grave non solo il timore, ma anche la violenza).

49. GIACCHI, *op. cit.*, pp. 223-224.

È chiaro che per la violenza si ha una considerazione più rigorosa della *gravitas*, al contrario, di quella che attiene al timore e che è basata sulla *rationabilitas* e, quindi, su un metro non oggettivo, cui commisurare il comportamento del *metum patiens*, deve essere oggettivamente grave o soltanto apparire tale a colui a cui si rivolge⁵⁰.

Il quarto requisito richiesto dal *Codex* del 1917 perchè la violenza morale o condizionale (o compulsiva) portasse alla nullità del matrimonio, consisteva nella *iniustitia* della violenza.

Dunque è certo che si doveva distinguere nella violenza esercitata su di una persona, perchè si decidesse al matrimonio da essa avversato, la violenza *iniuste incussa* e quella *iuste incussa*. Il secondo tipo di violenza, quella, *iuste incussa*, non invalidava il matrimonio.

Il *metus* doveva dunque essere *iniuste incussus* nel senso che la violenza che viene esercitata in conformità all'ordinamento giuridico, come minaccia di un male conseguente all'operato del *metum patiens*, non viene presa in considerazione per la validità del matrimonio⁵¹.

Si discuteva quindi in dottrina e in giurisprudenza sul significato della *iniustitia* della violenza, o, meglio, nel suo contenuto: se cioè si trattasse di contrasto con norme etiche, oppure di violazione di norme giuridiche o anche soltanto di non conformità all'ordinamento giuridico, comprendendo nell'*iniustitia* non soltanto la illiceità, ma anche la semplice illegalità⁵².

A proposito dell'ingiustizia del *metus* si distingueva, soprattutto in giurisprudenza, tra l'ingiustizia del *metus quoad substantiam* e l'ingiustizia del timore *quoad modum*⁵³. Nel primo caso si minacciava un male ingiustamente, nel secondo caso si aveva giustizia nella sostanza, ma la sanzione che si minacciava era diversa da quella che si sarebbe potuto esigere o che si voleva infliggere in modo illegale⁵⁴.

50. GIACCHI, *op. cit.*, pp. 227-229.

51. M. PETRONCELLI, *Diritto canonico*, Napoli 1980, p. 291.

52. DOSSETTI, *op. cit.*, p. 288. Sul punto vedi GIACCHI, *op. cit.*, pp. 234-235.

53. Vedi la *coram* Masala dell'11 dicembre 1974, in *Monitor Eccl.*, 101 (1976), pp. 186-187.

54. PETRONCELLI, *op. cit.*, p. 291.

Una particolare figura di violenza nel matrimonio canonico era anche nel vecchio diritto, quella che veniva e viene indicata con l'espressione timore reverenziale, il quale si differenziava dal *metus communis* e presentava speciali caratteristiche che si risolvevano in un concetto essenziale: che nel timore reverenziale la relazione di subordinazione che esiste tra colui che incute il timore e colui che lo patisce fa sì che una violenza, la quale nella generalità dei casi non sarebbe tale da essere presa in considerazione, viene invece ad invalidare il consenso.

Tre erano in sostanza gli elementi particolari del timore reverenziale individuati dalla dottrina e soprattutto dalla giurisprudenza rotale. Il primo elemento era costituito dalla speciale relazione esistente tra il *metum incutiens* e il *metum patiens*; il secondo elemento era costituito dal carattere particolare della minaccia che distingueva il *metus reverentialis* dal *metus communis* e terzo elemento era costituito dallo speciale atteggiarsi del requisito della *iniustitia* in questa particolare forma de violenza.

Il male minacciato nel timore reverenziale aveva un carattere speciale e le espressioni usate in questo campo per indicare la coazione esercitata da coloro che incutono il timore reverenziale sono le *molestae suasiones*, le *preces importunae*, che portavano con sé la rottura di quel rapporto di *reverentia*, che, fondato su rapporti giuridici matrimoniali, era anche accompagnato da effettiva devozione. Questo futuro male era indicato col termine *indignatio perentum*⁵⁵.

IV. Innanzi tutto è bene sottolineare l'endiadi *vis vel metus*. A questo proposito è stato affermato che la formula ha una lunga storia e a causa di una falsa interpretazione la formula *vis vel metus* fu cambiata, soprattutto nelle sentenze rotali e quindi nelle sentenze degli altri tribunali ecclesiastici, in quest'altra formula, vale a dire *vis et metus* fino a quando in uno studio sulla questione condotta da un

55. Coram Mattioli del 22 aprile 1961, in *Monitor Eccl.*, 1962, p. 122; coram Heard del 26 gennaio 1952, in S.R.R. Decis., vol. XLIV, dec. 6, p. 36. Sul punto cfr. GIACCHI, *op. cit.*, pp. 253 ss.

acuto canonista⁵⁶ fu ripristinata la formula *vis vel metus*, secondo la quale la formula non avrebbe carattere disgiuntivo, ma copulativo, dichiarativo⁵⁷.

In secondo luogo è da notare che la disciplina della *vis et metus* nel nuovo Codice è profondamente mutata rispetto al vecchio Codice del 1917, se è vero che nella disciplina del can. 1103 CIC è caduta quella esclusività in base alla quale nel can. 1087 § 2, del Codice del 1917 si stabiliva che nessuna altra figura di *vis et metus* era tale da invalidare il matrimonio canonico⁵⁸. Come pure, insieme alla caduta dell'avverbio *quoque* si deve constatare, «la caduta, con l'espressione *et iniuste* di una qualificazione che aveva del resto fatto non poco affaticare gli interpreti nel tentativo di trovare un contenuto realmente plausibile»⁵⁹. Inserendo infine l'espressione *etiam haud consulto incussum* «il codificatore del 1983 ha fatto giustizia di un'altra nota della *vis et metus*, incidente sulla validità del matrimonio, rafforzando così quella lettura normativa in chiave di tutela della libertà del *metum patiens*, che peraltro s'imponeva... sia pure per ragioni prevalentemente sistematiche»⁶⁰.

Il can. 1103 così dispone: «*invalidum est matrimonium initum ob vim vel metum gravem ob extrinseco etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium*».

È da notare che in opposizione alla dottrina relativa al vecchio Codice, la quale affermava senz'ombra di dubbio che la nullità del matrimonio *ex capite vis et metus* ha il suo fondamento sull'esigenza di proteggere la libertà del *metum patiens*, con la conseguenza che la nullità del matrimonio *ex capite vis et metus* non era fondata in modo assoluto sul principio dell'autonomia e della libertà del volere individuale, e portava a concludere che il diritto canonico tiene maggior conto della causa che non dell'effetto della violenza, cioè dell'azione

56. *Monitor Eccl.*, 81 (1956), p. 636 e in *Periodica* 45 (1956), pp. 303-322.

57. J.F. CASTAÑO, *Il Sacramento del matrimonio*, Roma 1994, p. 417. Vedi sul punto FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 88.

58. BONNET, *Introduzione*, cit., p. 155.

59. BONNET, *Introduzione*, cit., p. 155.

60. BONNET, *Introduzione*, cit., pp. 155-156.

del violentatore che non dello stato volitivo del violentato⁶¹, l'unanime tesi della dottrina posteriore al Códice giovanneo-paolino pone in luce il principio fondamentale secondo cui con il nuovo canone 1103 CIC la Chiesa intende garantire la libertà del matrimonio⁶².

È stato affermato che in effetti la situazione identificata dal can. 1103 è una condizione di timore (*metus*) causata da una violenza condizionale (*vis*), nel senso che il violentato (*metum patiens*) si induce all'opzione matrimoniale per effetto delle minacce del violentatore (*metum incutiens* o *inferens*), con la conseguenza che è naturale come una disposizione normativa qual è quella del can. 1103 possa essere letta, per sè, servendosi di una duplice chiave interpretativa, quella del violentato, come intende un autore⁶³ o quella del violentatore, come intende un'altra opinione⁶⁴. Ed è stato anche aggiunto che con la violenza condizionale il *metum patiens* viene certamente offeso dalla condotta ingiusta del *metum inferens*⁶⁵, ma

61. P. FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Padova 1962, il quale continua, effermando che «se è vero... che l'ordinamento canonico, nella teoria del *metus* come vizio del consenso matrimoniale, ha riguardo al peccato del violentatore prima che al vizio della volontà del violentato, perchè ciò è in armonia col fine supremo che esso persegue e che consiste nella repressione del peccato, che ostacola il conseguimento della salute dell'anima, si deve concludere che il fondamento della nullità del matrimonio *ex capite vis et metus* consiste in un interesse eminentemente pubblico, qual è appunto quello della restaurazione del principio di giustizia violato dalla *iniuria* del violentatore» (p. 624).

62. SEBOTT-MARUCCI, *op. cit.*, p. 153; ABATE, *op. cit.*, p. 75; CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 249, secondo cui il matrimonio contratto é pertanto invalido se non *ex iure naturae*, *ex iure ecclesiastico*, che intende così tutelare efficacemente la libertà degli sposi in un atto di estrema importanza dell'impegno». Cfr. anche MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *Derecho matrimonial canónico sustantivo y procesal* cit., pp. 215-216; E. VITALI-S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Milano 1994, p. 124; P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Milano 1994, p. 124; P. MONETA, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1993, p. 164: «La tutela della libertà del volere è stata una costante preoccupazione nell'ordinamento della Chiesa, anche in epoca in cui la celebrazione del matrimonio dipendeva in ben scarsa misura della scelta o dalla decisione dei singoli interessati. Il nubente... doveva pur sempre conservare l'ultima parola in ordine al matrimonio e la possibilità di sottrarsi ad una scelta matrimoniale che, per quanto legittima e giustificata alla luce delle leggi e dei costumi del tempo, fosse in contrasto con il suo effettivo volere». Vedi infine L. MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, Bologna 1995, p. 182.

63. E. PALEARI, *L'autonomia del consenso matrimoniale nella normativa canonistica del metus extrinsecus*, Milano 1974.

64. P. FEDELE, *Appunti sui vizi del consenso matrimoniale: metus ab extrinseco, iniuste incussus, consulto illatus*, in *Il Dir. eccl.*, 46 (1935), pp. 152-160 e 228-233.

65. Cfr. P.A. D'AVACK, *Sul metus consultus nel Codex iuris canonici*, in AA.VV., *Studi di storia e diritto in onore di E. BESTA*, vol. III, Milano 1939, pp. 243-276; E. GRAZIANI, *Volontà attuale e volontà precettiva nel negozio matrimoniale canonico*, Milano 1956, pp. 116-122.

soprattutto è condizionato in una certa misura, più o meno grave, nel suo libero autodeterminarsi in un atto il cui volere personale è individualmente decisivo collegandosi direttamente con la stessa opinione fondamentale dell'uomo verso Dio⁶⁶, con la ovvia conseguenza che la chiave di lettura del can. 1103 non possa essere che quella che ha il suo cardine prevalente nel violentato e nella salvaguardia della sua libertà decisionale⁶⁷.

Si è chiaramente sostenuto che il nuovo Codice non modifica sostanzialmente la disciplina dettata dal legislatore del 1917, stabilendo al can. 1103 la nullità del matrimonio contratto «*ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam hand consulto incussum, a quo ut quis se liberet eligere cogatur matrimonium*» e sancendo quindi egualmente la non necessità della *consulto illatio* per concentrare invece l'attenzione sulla figura del *metum patiens* e sulla rappresentazione che quest'ultimo per effetto della *vis* si è fatto della realtà⁶⁸, con la conseguenza che, mentre nel sistema del Codice del 1917, che prevedeva la *iniustitia* come requisito del *metus*, si poteva discutere se il legislatore avesse inteso piuttosto punire l'*iniuria* posta in essere dal *metum inferens* che non tener conto della *trepidatio animi* prodotta nel *metum patiens*, oggi non si può dubitare che il legislatore ha inteso porre l'accento sul punto che la disciplina legislativa della violenza ha soprattutto il fine di proteggere la piena libertà del nubente⁶⁹.

Per quanto concerne i requisiti necessari perchè la *vis et metus* comportino la nullità del matrimonio sono tre, e poichè il can. 1103 intende proteggere in modo reale ed effettivo il momento della scelta matrimoniale, con la conseguenza che, pure quando è la causa

66. BONNET, *Introduzione*, cit., p. 162.

67. BONNET, *Introduzione*, cit., p. 162, il quale precisa che al contrario di quanto affermava il Dossetti (*op. cit.*, pp. 550-551), il fondamento della forza irritante della *vis et metus* va ricercato nella necessaria protezione della libertà del momento decisionale del matrimonio e soltanto in via del tutto secondaria ed accidentale in una considerazione del comportamento del «*metum inferens*» (p. 165).

68. DE LUCA, voce *Matrimonio canonico*, cit., loc. cit., p. 14.

69. DE LUCA, voce *Matrimonio canonico*, cit., loc. cit., p. 14.

(*vis*) che viene individuata, è sempre l'effetto di questa (*metus*) che occorre tenere nella debita considerazione⁷⁰.

1) Il *metus*, dunque, deve essere innanzi tutto *ab extrinseco*; esso può nascere dall'attività di un soggetto umano esterno a quello che subisce il timore⁷¹, cioè dal comportamento del futuro coniuge o d'un terzo. Per cui non è nullo il matrimonio deciso dal timore che proviene dall'intimo, che deriva cioè dal complessivo soggetto d'immaginazione di colui che si deve sposare⁷². In altri termini, non è nullo il matrimonio deciso per motivi puramente interiori, quali il timore di rimorso, di conseguenze di ordine spirituale⁷³. Non è dunque necessario che tale azione o comportamento non siano posti in essere al fine di costringere il *metum patiens* alle nozze⁷⁴.

Si ricorda, d'altra parte, che durante l'elaborazione della norma era stata autorevolmente proposta di eliminare il requisito dell'estrinsecità del *metus*, per poter giuridicamente considerare nulli quei matrimoni celebrati non liberamente, pur nell'assenza di un'azione coercitiva dell'altra parte o d'un terzo⁷⁵ e si afferma ancora come prevalse la corrente che, al fine della stabilità del matrimonio, ritenne di dovere condizionare la nullità del matrimonio *ex metu* all'azione d'un terzo⁷⁶. Tutto questo, nel sistema del nuovo Codice, il quale attribuisce rilevanza all'*error iuris* e all'errore di fatto, se abbiano

70. BONNET, *Introduzione*, cit., p. 169. Vedi ABATE, *op. cit.*, p. 76: «Le qualità sono indicate dal can. 1103 e come appare dal contesto letterario, vengono riferite al timore, non alla violenza. Ciò che è presente nel prescritto canonico è la posizione del contraente, il suo stato d'animo invaso di paura per il male che egli vede o pensa incombere su se stesso piuttosto che l'azione minacciante».

71. PETRONCELLI, *op. cit.*, p. 313.

72. SEBOTT-MARUCCI, *op. cit.*, p. 156: «Non è sufficiente neppure un timore che deriva da una situazione di necessità esterna, ma non dall'azione di una persona. Un timore interno, ma sfruttato internamente come mezzo di pressione, può trasformarsi in *metus ab extrinseco* (ad es. nel corso in cui la sorella maggiore convinca la minore che, se questa non sposa una determinata persona, la madre malata di cuore non sopravviverebbe ed essa sarebbe perciò responsabile della sua morte)».

73. DE LUCA, *op. cit.*, p. 14. Resta escluso il timore che proviene da un evento naturale: un terremoto, un naufragio, un incendio, ecc. vedi la *coram* Bruno del 25 novembre 1988, in *Il Dir. eccl.*, 100 (1989), II, p. 417; cfr. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, *Compendio de derecho matrimonial canonico*, Madrid 1984, p. 118.

74. DE LUCA, *op. cit.*, loc. cit., p. 14.

75. Si fa l'ipotesi della ragazza che si veda costretta a sposare per essere rimasta in stato interessante (DE LUCA, *op. cit.*, p. 14).

76. DE LUCA, *op. cit.*, loc. cit., p. 14.

determinato la volontà, appare all'autore della sopra detta affermazione, una stonatura l'irrilevanza del *metus ab intrinseco*⁷⁷.

Anche, a proposito del nuovo Codice resta da rettificare le ipotesi *suspicio metus*, delle *minae suicidici* e del *metus reflexe elicitus*.

Fernandoci a considerare la *suspicio metus*, dobbiamo confermare quanto detto a proposito del vecchio Codice. Si tratta di quei casi nei quali nessun male viene minacciato, ma il contraente nel momento nel quale deve compiere la sua deliberazione sospetta che da una decisione sua negativa al matrimonio gli deriverebbe un grave male, cosicchè cadendo in una situazione di *metus*, sia pure autoprovocato, si determina alle nozze⁷⁸. Del resto una prassi rotale consolidata ha affermato la nullità in tali fattispecie⁷⁹.

Si è rilevato che occorre richiamare l'attenzione che la violenza e il timore non debbono essere considerati in termini d'alternatività, stante l'avverbio *vel*, poi sostituito dalla dottrina recente con la congiunzione *et*, ma debbono essere valutati nella loro inscindibile connessione di causa ed effetto, nel senso che non è rilevante una violenza che non determini paura, nè può essere ricondotta alla fattispecie una paura che non derivi dalla minaccia altrui⁸⁰. Si spiega che proprio per ribadire questi concetti il legislatore specifica come la paura debba rilevare *ab extrinseco*, quindi, da un'azione obiettivamente tangibile e non frutto della fantasia del nubente, aggiungendo che va tuttavia ricordato come certa giurisprudenza⁸¹, interpretasse l'identico disposto del vecchio Codice definendo «estrinseca», nel senso qui delineato, la paura conseguente ad una congettura oggettiva, perchè elaborata da buona logica e da ponderato giudizio; conseguentemente, secondo il pensiero di questa giurisprudenza, cioè, la semplice «*suspicio*» d'un azione violenta, dalla quale derivi il disa-

77. DE LUCA, *op. cit.*, p. 15. In senso contrario T. MAURO, *L'impedimentum vis vel metus nella nuova legislazione matrimoniale canonica*, in *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Città del Vaticano 1986, p. 201.

78. BONNET, *Introduzione*, cit., p. 175. Sul punto vedi J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Derecho canónico matrimonial*, Pamplona 1993, p. 46; MONETA, *op. cit.*, p. 167.

79. *Coram* Fideicicchi del 18 marzo 1947, n. 2, in S.R.R. Decis., vol. XXXIX, p. 169; *coram* Wynen del 20 gennaio 1971, n. 2, in S.R.R. Decis., vol. LXIII, p. 99; cfr. la recente *coram* Davino del 20 giugno 1991, in *Il Dir. Eccl.*, 102 (1991), II, p. 163.

80. GHERRO, *op. cit.*, p. 173.

81. *Coram* Jullien del 2 maggio 1925, n. 2, in S.R.R. Decis., XVII, p. 184.

gio psicologico che conduce alla paura, dovrebbe avere rilevanza giuridica, laddove appaia «*rationabilis*» e non dipendente da soggettiva disposizione all'autosuggestione o da infondata interpretazione della realtà⁸².

È interessante rilevare che la giurisprudenza rotale successiva al Codex del 1917 abbia ritenuto che, ai fini della invalidità del matrimonio, potesse anche essere sufficiente una *suspicio metus*, cosicchè non v'è dubbio che nello stesso senso dovrà orientarsi la giurisprudenza dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, dato che esso, come abbiamo visto, mostra, in modo molto chiaro e accentratto, di ravvisare il fondamento del *metus* nella tutela della libertà del *metum patiens*⁸³.

La seconda fattispecie qui considerata si specifica attraverso la peculiare natura del male minacciato; il suicidio (*minae suicidii*)⁸⁴. La caratteristica di tale fattispecie è determinata, per quanto concerne l'estrinsecità, dal fatto che il soggetto passivo della minaccia lungi dall'essere il violentato, è il violentatore stesso⁸⁵.

Nonostante qualche voce contraria⁸⁶, noi riteniamo di dover accedere alla tesi di quanti affermano che nella ipotesi trattasi di una minaccia certamente provocata da una causa esterna umana⁸⁷.

82. GHERRO, *op. cit.*, pp. 173-174. Cfr. anche CHIAPPETTA, *op. cit.*, pp. 250-251. Cfr. le sentenze *coram* Prior del 1 maggio 1912, in S.R.R. Decis., vol. IV, p. 217; *coram* Lega del 24 maggio 1912 in S.R.R. Decis., vol. IV, p. 267; *coram* Jullien del 10 agosto 1923 in S.R.R. Decis., vol. XV, p. 238; *coram* Parrillo del 1 aprile 1926, in S.R.R. Decis., vol. XVIII, p. 118; *coram* Mannucci del 17 dicembre 1934, in S.R.R. Decis., vol. XXVI, p. 783; *coram* De Jorio, del 25 ottobre 1967, in S.R.R. Decis., vol. LIX, p. 703; *coram* Ewers, del 30 gennaio 1971, in S.R.R. Decis., vol. LXIII, p. 98; *coram* Parisella del 14 febbraio 1974, in S.R.R. Decis., vol. LXVI, p. 86.

83. DE LUCA, *op. cit.*, loc. cit., p. 116. Vedi anche POMPEDDA, *op. cit.*, p. 262: «Talvolta la giurisprudenza ha dichiarato essere sufficiente anche la «*suspicio metus*», cioè una congettura oggettivamente e validamente formata, per la quale il soggetto, arguendo da precisi ed inequivoci comportamenti altrui, è indotto a pensare che in caso d'una sua particolare scelta (il rifiuto del matrimonio, per esempio), altri sono pronti ad incutergli violenza, cioè timore». La *coram* Davino del 20 giugno 1991 (Il Dir. Eccl., 102 (1991), II, p. 163) ha ritenuto sufficiente ai fini della nullità del matrimonio anche la *suspicio metus*.

84. Vedi BONNET, *Introduzione*, cit., p. 170.

85. J.M. CASADO ABAD, *Influjo de las amenazas de suicidio en el consentimiento matrimonial*, Pamplona 1966, pp. 156-192.

86. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 252; SEBOT-MARUCCI, *op. cit.*, 154-155.

87. DOSSETTI, *op. cit.*, pp. 161.162; BONNET, *op. cit.*, p. 171.

In realtà, ansietà, senso di colpa, paura, dolore non sono che la dimensione, riflessa nel soggetto che subisce la violenza, del male minacciato, con la conseguenza che il *metum patiens* per sfuggire da questo stato soggettivo interiormente oppressivo ed esteriormente provocato, e non per una sua libera autodeterminazione, s'induce al matrimonio⁸⁸.

Per quanto riguarda il *metus reflexe elicitus*, la dottrina posteriore al nuovo Codice del 1983 non è completamente propensa a riconoscere la nullità del matrimonio. Se, da una parte, si afferma che la violenza esercitata solo da una situazione di fatto non può essere valutata «*ab extrinseco*» ai sensi del can. 1103 CIC, in quanto non è espressione, per se stessa, di un'azione propriamente umana, auspicandosi che *de iure condendo* sia stabilita una normativa che sia tale da comprendere pure siffatta ipotesi⁸⁹, dall'altra, si ribadisce l'esempio di chi, avendo contratto matrimonio civile a seguito di violenza o minaccia, voglia in seguito regolarizzare la situazione sul piano canonico e quindi si sposi anche religiosamente, per concludere, come si affermava in passato, che in tal caso si parla di *metus reflexe elicitus*, ossia ottenuto di riflesso e tale da produrre la nullità del matrimonio⁹⁰.

2) Il secondo requisito che deve avere il *metus* perchè la *vis et metus* abbia rilevanza ai fini della nullità del matrimonio è rappresentato dalla *gravitas*.

È stato ribadito che non si ha vera *vis* se essa non dà luogo ad un *metus gravis* e non c'è vero *metus gravis* se esso non derivi da una *vis gravis*, nel senso che grave deve essere tanto l'azione violenta, quanto il timore che subisce il *metum patiens*⁹¹.

88. BONNET, *op. cit.*, p. 172.

89. BONNET, *op. cit.*, p. 173.

90. VITALI-BERLINGÒ, *op. cit.*, p. 125. Per la giurisprudenza cfr. la sentenza del Tribunale Regionale del Lazio del 18 dicembre 1989, in *Il Dir. Eccl.* 100 (1989), II, pp. 447 ss.

91. VITALI-BERLINGÒ, *op. cit.*, p. 125. Si tratta di stabilire quando la *vis* e il *metus* possano essere ritenuti gravi. Si afferma che «ricorre una grave violenza quando la condotta dell'agente, secondo la comune esperienza è idonea, per se stessa, a costringere il *metum patiens*, a scegliere il matrimonio come unica via d'uscita, per sfuggire al male minacciato. La gravità della *vis* è, perciò, valutata oggettivamente, per quello che è, sulla base dell'*id quod plerumque accidit...*», e si aggiunge che è grave il timore (*metus*), se, tenuto conto delle condizioni fisiche ed intellettuali, del sesso dell'età, delle doti caratteriali e temperamentali

In realtà, sulla disputa che, ha travagliato nel corso dei secoli la canonistica, al fine di dimostrare se la *gravitas* dovesse essere vista in chiave oggettiva in relazione alla violenza condizionale⁹² oppure dovesse essere letta in chiave soggettiva in rapporto più immediato con la situazione di *metus*, il problema di fondo era costituito dal fatto che si finivano per delineare due concetti di *gravitas*, uno riferito al timore e l'altro riferito alla violenza⁹³.

E non vi è dubbio che, considerata la chiave di lettura del can. 1103 CIC, non sembra dubbio che la *gravitas* vada rapportata al *metus*, con la conseguenza che essa sia commisurata sul particolare metro del violentato, poichè soltanto in tal modo può attivarsi quella conveniente tutela della libertà decisionale dei nubendi che la norma ritiene assicurare⁹⁴.

Se la *gravitas* va dunque riferita al *metus*, il timore può essere grave sia in senso assoluto che in senso relativo.

Il timore assolutamente grave è quello che *cadit in virum constantem*, quello cioè in grado di piegare la volontà anche d'un uomo coraggioso con minacce contro l'integrità del corpo o contro la vita, la libertà, ecc., laddove il timore relativamente grave è dato nel caso in cui il male minacciato in sè non è grave, ma, a motivo della particolare situazione in cui si viene a trovare la persona minacciata, suscita in questa un timore uguale a quello che suscita la minaccia di un grave danno in una persona normale⁹⁵.

Si afferma che la valutazione della gravità del *metus* non può essere condotta soltanto in base a criteri di carattere generale (si pensi al *vir constans*), ma anche in base alle considerazioni personali del soggetto che subisce la violenza, quali l'età, il sesso, l'indole e

del soggetto, questi, dopo un rapporto tra il male minacciato e l'accettazione del matrimonio, si decida a scegliere il matrimonio come unica via d'uscita per sfuggire al male minacciato», concludendo che la gravità del *metus* quindi va valutata, a differenza della *gravitas* della *vis*, oltre che sulla base di parametri oggettivi e della pericolosità del minacciante, anche con riferimento alla personalità del soggetto minacciato...» (VITALI-BERLINGÒ, p. 126).

92. P. FEDELE, *Sull'espressione «metus cadens in virum constantem» sulla violenza come vizio del consenso matrimoniale*, in *Il Dir. Eccl.*, 46 (1935), pp. 354-360.

93. GIACCHI, *op. cit.*, pp. 221-222.

94. BONNET, *op. cit.*, p. 177.

95. SEBOTT-MARUCCI, *op. cit.*, p. 154.

tutte quelle altre circostanze (lo stato di gravidanza, lo stato di depressione nervosa) che possono rendere l'individuo più impressionabile, più esposto alla paura⁹⁶. È stato rilevato a tal proposito, che, attesa la considerazione secondo la quale certe minacce comportano in qualsiasi persona il turbamento o la paura, si sono prospettate diverse soluzioni quanto alla necessità di analizzare la gravità del *metus*, caso per caso, secondo la diversità della situazione soggettiva⁹⁷. E si è osservato che, se nelle sentenze meno recenti⁹⁸, queste affermazioni erano poste a corredo del presupposto per cui «*metus... nequit constitui iuridice sufficiens ad invalidum reddendum matrimonium nisi... cadat in virum constantem, sive prudentem et discretum*»⁹⁹, nelle sentenze più recenti, invece, si giunge ad ammettere la necessità di una valutazione conforme alla realtà psicofisica del nubente, ciò che indica il superamento del vecchio criterio di giudizio, legato al concetto di «*vir constans*»¹⁰⁰.

Così si ripete che non è necessario che la minaccia del male che turba il contraente sia assolutamente grave, di tale natura da far tremare ordinariamente anche coloro che non si lasciano intimidire facilmente, ma è sufficiente che sia relativamente grave rispetto all'indole, all'età, al sesso del soggetto a cui è diretto e in considerazione della persona che la incute e alla maniera nella quale è espressa o recepita¹⁰¹. E si osserva che proprio perchè il nuovo Codice ha inteso ancor meglio tutelare la normale formazione della volontà matrimoniale e l'autonomia della scelta da parte del nubente, è alla *gravitas* della *trepidatio animi* che si deve avere riguardo e non alla *gravitas* oggettiva del male tanto più che il legislatore ha abolito nel nuovo Codice sia il requisito della *consulto illatio* che quello della

96. MONETA, *op. cit.*, p. 165.

97. GHERRO, *op. cit.*, p. 175.

98. *Coram* Florczak del 9 gennaio 1922 in S.R.R. Decis., vol. XIV, n. 4.

99. *Coram* Florczak, 2, n. 3.

100. *Coram* Felici, *Bostonien* del 7 aprile 1960 in *Il Dir. Eccl.* 71 (1960), II, p. 306; vedi anche la *coram* Masala dell'11 dicembre 1974, in *Mon. Eccl.*, 101 (1976), pp. 186-188; *coram* De Felice, del 16 novembre 1985, in *Il Dir. Eccl.*, 97 (1986), II, p. 510; *coram* Faltin del 27 aprile 1990, in *Il Dir. Eccl.*, 116 (1991), p. 278.

101. ABATE, *op. cit.*, p. 76; vedi F.R. AZNAR Gil, *El nuevo derecho matrimonial canonico*, Salamanca 1985, p. 354; CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 249; MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 219; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 158; POMPEDDA, *op. cit.*, p. 262; CASTAÑO, *op. cit.*, p. 419; MUSSELLI, *op. cit.*, p. 183.

iniustitia, entrambi incentrati nella figura del *metum incutiens*¹⁰², con la conseguenza che dovendosi la *gravitas* considerare sotto il profilo del *metus*, cioè del *metum patiens*, è evidente che debbasi tener conto delle condizioni soggettive, personali e ambientali del *metum patiens*, al fine di valutare se effettivamente il matrimonio fu da lui visto come unico mezzo per uscire dalla situazione in cui fu posto¹⁰³.

Il terzo requisito che si richiede perchè il *metus* sia rilevante agli effetti della nullità del matrimonio è che la situazione in cui è posto il soggetto minacciato sia indeclinabile, cioè inevitabile, ossia tale che esso per liberarsi dal male promesso, non possa fare altro che scegliere il matrimonio¹⁰⁴. È necessario, in altre parole, che il matrimonio condizionato non lasci a chi ne viene toccato altra scappatoia se non il matrimonio, perchè se si dà anche un'altra scappatoia che può essere intrapresa senza grandi difficoltà (come ad es. il soccorso da parte dei genitori, dall'autorità civile, dal parroco, ecc.) e se chi è minacciato conosce tale possibilità, pur senza farne uso, il matrimonio è valido¹⁰⁵.

È stato così rilevato che la previsione normativa ribadisce come il matrimonio sia invalido se appaia come unica alternativa alla minaccia nel senso che il matrimonio deve essere visto, e poi accettato dal nubente, come male minore rispetto a quello prospettato, ma sempre come un male che il nubente vorrebbe evitare; ragion per cui il giudice ecclesiastico ritiene prova importante del *metus* l'avversione del nubente verso il partner e soprattutto verso il matrimonio¹⁰⁶.

Altri non considera questo requisito come una qualità autonoma e lo riferisce direttamente alla qualificazione della gravità del *metus*, scrivendo che il timore deve comunque essere considerato

102. DE LUCA, *op. cit.*, loc. cit., p. 15.

103. DE LUCA, *op. cit.*, loc. cit., p. 15: «Non è... ad un criterio oggettivo che deve farsi riferimento per valutare la *gravitas metus*, ma al *metum patiens*, ed è sempre con riguardo a quest'ultimo che dev'essere valutata la ragionevolezza del *metus*».

104. FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 88. Il requisito è anche previsto a proposito del CCEO: vedi AA.VV. *Il matrimonio nel codice dei canoni delle Chiese Orientali*, Lev. Città del Vaticano, p. 269.

105. SEBOTT-MARUCCI, *op. cit.*, p. 157.

106. GHERRO, *op. cit.*, p. 176.

grave quando, dopo un'attenta valutazione delle circostanze del caso e soprattutto della personalità del violentato, appare che, dal punto di vista di quest'ultimo, il matrimonio era da considerarsi l'unico scampo per sfuggire al male minacciato¹⁰⁷.

Ma la prevalente dottrina ribadisce che uno dei requisiti del *metus* è la sua inevitabilità. Si ritiene così che il *metus* pregiudichi realmente il consenso matrimoniale, nel senso che il soggetto per liberarsi dal timore, non abbia o ritenga di non avere altra alternativa che scegliere il matrimonio, per cui tra timore e matrimonio vi deve essere un vero rapporto di causalità¹⁰⁸.

Si precisa in tal senso che il canone richiede che tale deve essere il nesso tra il timore e il matrimonio da doversi necessariamente scegliere questo per evitare quello: il matrimonio cioè non è più il frutto di una libera scelta, ma diviene l'unica scelta possibile, il mezzo per evitare il male contenuto o derivabile dalla minaccia che ha provocato il timore¹⁰⁹.

V. Come abbiamo già visto la Commissione che ha provveduto alla riforma del vecchio Codice, ha ritenuto di dover sopprimere il secondo paragrafo del can. 1087, in cui si sanciva che nessun'altra figura di *vis et metus*, se non quella disciplinata nel § 1 dello stesso canone, era tale da invalidare il matrimonio canonico e ciò perchè, se riferito al timore che toglie completamente la libertà, sarebbe falso che nessun altro timore, anche se è causa del contratto, non renda nullo il matrimonio: se poi detto paragrafo non si riferisse neppure a questo timore, sarebbe superfluo¹¹⁰.

Ma la prima affermazione della Commissione fu quella di dare espressamente efficacia irritante anche al *metus inconsulto incussus*¹¹¹. E la ragione sostenuta era che anche in questo caso veniva a mancare la libertà del contraente che subisce il timore¹¹². Il primo Sche-

107. BONNET, *op. cit.*, p. 177.

108. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 251. Cfr. in tal senso anche MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 220.

109. POMPEDDA, *op. cit.*, p. 262; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 159; J. FORNÉS, *Derecho matrimonial canónico*, Madrid 1994, p. 133.

110. POMPEDDA, *op. cit.*, p. 264.

111. *Communicationes*, III, 1971, I, p. 76.

112. POMPEDDA, *op. cit.*, p. 264.

ma, tolto il secondo paragrafo del vecchio canone, ne ripeteva verbalmente il primo paragrafo, con l'unica variante prevista dalla Commissione, cioè l'inserimento dell'espressione *etiam inconsulte incussum*¹¹³.

Era evidente che, a parte l'avverbio latino poco felicemente usato, l'inciso voleva riferirsi al *metus indirectus* quale causa di nullità del consenso insieme col timore intenzionalmente incusso per piegare la volontà altrui al matrimonio¹¹⁴.

Il caso tipico del timore indiretto è quello di una giovane costretta a sposare un uomo, che pure avversa nel suo intimo, per sottrarsi ai continui maltrattamenti del padre, che le rende impossibile la vita; come pure quello di chi si sposa per sfuggire alle pressioni di chi, in casa, vorrebbe forzarla ad avere rapporti illeciti con lei o a darsi alla prostituzione¹¹⁵.

A proposito di tale requisito non più ricorrente nel nuovo Codice, è stato rilevato che quest'ultimo espressamente non richiede che la libertà della scelta sia impedita da un'azione di un altro soggetto che esplicitamente ponga la minaccia, tant'è vero che il nuovo legislatore ha esplicitamente sancito che il *metus* non deve essere necessariamente *consulto illatus*, richiedendo peraltro, che la libertà di scelta sia impedita dal timore — causato dal comportamento altrui — di un male che potrebbe ricadere sul *metum patiens* e che ciò sia avvertito dal nubente¹¹⁶.

Nel secondo schema la formula definitivamente stabilita correggeva il poco elegante *inconsulte* con il più esatto *haud consulto*¹¹⁷.

In definitiva si finiva per risolvere con tale espressione l'annosa questione relativa alla capacità del *metus indirectus* di rendere nullo il matrimonio. È stata a tal proposito ricordata che Pio XII emanò, mediante il *Motu Proprio Crebrae allatae*¹¹⁸ la legislazione

113. *Schema Documenti Pontificii Quo Disciplina Canonica de Sacramentis Recognoscitur*, Typis polyglottis Vaticanis, 1975, can. 304.

114. POMPEDDA, *op. cit.*, pp. 264-265.

115. CHIAPPETTA, *op. cit.*, p. 252.

116. DE LUCA, *op. cit.*, p. 14; MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 215 e gli autori da questi citati. Cfr. anche BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, pp. 159-160.

117. POMPEDDA, *op. cit.*, p. 265. Si veda AZNAR GIL, *op. cit.*, p. 355.

118. A.A.S., 41 (1949), pp. 89-119.

matrimoniale per i cattolici orientali e che nel can. 78 § 1 si trovava espressamente stabilita la clausola «*ad extorquendum consensum*», dal che si voleva dedurre da taluni scrittori che anche per i latini il *metus directus* soltanto era tale da rendere nullo il matrimonio¹¹⁹. In realtà, il legislatore canonico aveva adoperato una formula per i latini nel Codice del 1917 ed un'altra per gli orientali nel *Motu Proprio* del 1949, tant'è vero che nel Codice attuale del 1983, per i latini, è stata introdotta la clausola chiara e precisa che ammette il *metus indirectus* come causa di nullità del matrimonio («*etiam haud consulto incussum*»)¹²⁰. La quale formula, del resto, è stata accolta anche nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, del 18 ottobre 1990, il quale al can. 825 dispone: «*Invalidum est matrimonium celebratum ob vin vel metum gravem ab extrinseco etiam inconsulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium*».

In conseguenza, nell'attuale legislazione la violenza morale o relativa (condizionale) vizia la volontà anche se non è diretta allo scopo di estorcere il consenso, cioè anche se non sia *consulto illata* e pure se non sia *iniuste incussa*, cioè inferta ingiustamente¹²¹, come subito vedremo. Ne deriva che il *metus* può essere incusso in via indiretta, senza una esplicita richiesta di adeguarsi a determinati comportamenti, magari agendo subdolamente in forma molto mascherata o moralmente ricattatoria ma comunque sempre in modo da creare nel soggetto la convinzione che, per risolvere la situazione esistente, l'unica via di uscita è il matrimonio¹²².

Nelle adunanze secessive al primo Schema fu unanimamente accolta la proposta di togliere dal canone del 1917 l'avverbio *iniuste*, senza che di tale decisione venisse data una ragione¹²³. In effetti un timore che tenda a costringere una persona a contrarre matrimonio difficilmente si può configurare come giusto e, data la difficoltà di individuare ipotesi di *vis et metus* giusto, il legislatore del 1983 molto

119. CASTAÑO, *op. cit.*, p. 422.

120. CASTAÑO, *op. cit.*, p. 422.

121. VITALI-BERLINGÒ, *op. cit.*, p. 123.

122. A. CAMILLI, *Vis et metus: Applicazione giurisprudenziale delle varie corti di appello in seguito alla sentenza n. 18 della Corte costituzionale*, in *Scritti in memoria di P. Gismondi*, vol. I, Milano 1987, p. 197.

123. *Communicationes*, C, 1977, II, p. 376.

opportunamente ha eliminato la qualificazione dell'ingiustizia nel can. 1103 CIC¹²⁴.

Si è affermato, in proposito, che giustamente avendo il legislatore escluso che il *metus*, per invalidare il matrimonio, debba essere *consulto illatus*, ha anche eliminato il requisito della *iniustitia metus*, con la conseguenza che, per il futuro anche quando il *metus* sia provocato dalla minaccia di un male che si ha il diritto di minacciare ed ancorchè non *consulto illatus*, esso rende nullo il matrimonio¹²⁵.

Così il secondo Schema apparso pubblicamente non porta più l'avverbio *iniuste*¹²⁶.

È stato di conseguenza osservato che, secondo la dottrina, la violenza per il semplice fatto d'essere finalizzata ad estorcere il consenso, era automaticamente *iniuste incussa*, perchè tendeva a realizzare un risultato di per sè lecito, cioè la celebrazione delle nozze, ma illecito per le modalità adoperate nel conseguirlo; cosicchè la ingiustizia della violenza era, per così dire, già implicita nel requisito della *consulto illatio*, anche se esplicitamente dettata dal legislatore¹²⁷. E si è concluso osservando che, peraltro, nonostante l'attuale can. 1103 non faccia riferimento neppure alla *consulto illatio*, la violenza che raggiunge il risultato di costringere il nubente al matrimonio, anche se il *metum incutiens* non abbia agito intenzionalmente, deve ritenersi di per sè ingiusta¹²⁸.

124. BONNET, *op. cit.*, p. 182. Vedi CHIAPETTA, *op. cit.*, p. 252: «È pure da considerare che il timore inferto, giusto o ingiusto che sia, è sempre un attentato contro la libertà. Fu questa in sostanza la risposta ella Commissione per la revisione del Codice al Card. Victor Razafimahatratra: «Admitti non potest. In ordine ad matrimonium contrahendum, metus est semper iniustus. Ceterum invaliditas statuitur non in poena iniustitiae, sed propter defectum libertatis» (Relatio 1981, p. 528, can. 1057).

125. Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, vol. alt., Romae, P.U.G., 1980, p. 84, can. 50.

126. DE LUCA, *op. cit.*, p. 15. Secondo il POMPEDDA la ragione per cui fu eliminare il requisito della *iniustitia*, va ritenuto nel fatto che, secondo la Commissione, il fatto stesso di incutere a chiunque un timore grave perchè contragga matrimonio, anche se non intenzionalmente, costituisce già di per se stesso cosa ingiusta. Del resto già la giurisprudenza aveva ritenuto in tema di *metus reverentialis*, che l'ingiustizia di un simile timore fosse insita nella gravità d'esso» (*op. cit.*, p. 265). Cfr. anche CASTAÑO, *op. cit.*, pp. 418-419.

127. VITALI-BERLINGÒ, *op. cit.*, pp. 124-125.

128. VITALI-BERLINGÒ, *op. cit.*, p. 127.

VI. Anche sotto la vigenza del nuovo Codice del 1983 il timore reverenziale, secondo la dottrina e la giurisprudenza, continua a produrre la nullità del matrimonio purchè sia *qualificatus*. A tal fine è necessario che tale fattispecie si caratterizzi nel peculiare contesto di un rapporto di *reverentia*, cioè d'affettuosa devozione tra il *metum incutiens* ed il *metum patiens*¹²⁹. Tra l'uno e l'altro debbono esserci vincoli di sangue, d'affetto, di gratitudine di venerazione, o di sudditanza, o ragione di ufficio o di lavoro¹³⁰. Si è rilevato che è una siffatta situazione di *reverentia* l'ambiente nel quale una tale fattispecie di *metus* si sviluppa in forme tanto più insidiose quanto più è difficile coglierne in tutta la sua portata la dimensione di sottile violenza capace di causare, creando un singolare clima psicologico, un intimidamento particolarmente grave quanto angosciante e angoscioso per colui che lo subisce¹³¹.

Altra caratteristica di tale forma di *metus* deve riscontrarsi nel timore del nubente della *gravis indignatio superioris vel parentum*, nel senso che l'azione esterna che integra la *coactio* si realizza in questo caso in modo diverso da quel che accade nel *metus communis*, concretandosi soprattutto nelle *suasiones importunae*, in un comportamento cioè che faccia sí che il nubente tema una *gravis indignatio* del superiore¹³².

Perchè possa parlarsi di *metus reverentialis* non è sufficiente l'esistenza di un rapporto di subordinazione, ma è altresì necessario che il nubente sia effettivamente legato da un rapporto affettivo nei confronti del *metum incutiens*, tanto da sentire una *reverentia* verso di lui¹³³. In altre parole, il timore reverenziale si differenzia dalla comune violenza, innanzi tutto, per il particolare rapporto che intercorre tra il nubente e il soggetto che accerti il timore: rapporto caratterizzato da un vincolo di dipendenza affettiva e psicologica,

129. BONNET, *op. cit.*, p. 184.

130. ABATE, *op. cit.*, p. 77.

131. BONNET, *op. cit.*, p. 184.

132. DE LUCA, *op. cit.*, loc. cit., p. 15.

133. DE LUCA, *op. cit.*, loc. cit., p. 15; cfr. anche POMPEDDA, *op. cit.*, p. 264; MOLINA MELIÁ-OLMOS ORTEGA, *op. cit.*, p. 220; BERNÁRDEZ CANTÓN, *op. cit.*, p. 162; FORNÉS, *op. cit.*, p. 134.

quale può essere quella fra genitore e figlio, fra tutore e persona sotto tutela, tra maestro e discepolo, con la conseguenza che, dato questo particolare rapporto, l'azione posta in essere per indurre al matrimonio non assume connotati violenti di particolare evidenza, quali le minacce, percosse, violenti intimidazioni, ma si limita ad insistenze, preghiere, lamentele, recriminazioni, manifestazioni di dolore, disappunto, delusione per le resistenze manifestate nei confronti delle nozze¹³⁴. La insistenza del genitore, pur non assumendo aspetti particolarmente appariscenti, provocano insomma, nel figlio uno stato di turbamento, di senso di colpa, di rimorso che arriva a coartare in modo decisivo la sua volontà, non consentendogli di prendere una decisione diversa da quella che gli viene insistentemente ed accuratamente prospettata¹³⁵.

Chiaramente il fatto che colui che subisce il *metus* provi avversione o verso il matrimonio in sè o meglio ancora verso colui che è costretto a sposare, renderà più facile la prova della violenza; che anzi tale elemento dell'avversione verso il coniuge o verso il matrimonio è di estrema importanza nel caso del *metus reverentialis* (timore referenziale), che si ha quando l'oggetto del timore non è un male fisico, ma la perdita dell'affetto e della stima e considerazione da parte di un soggetto verso cui la vittima del *metus* ha una posizione di *reverentia* o di dipendenza psicologica ed affettiva di cui colui che incute il *metus* si vale per forzare al non desiderato matrimonio¹³⁶. Anche in riferimento al *metus* si pone il problema della irretroattività o retroattività della disposizione di cui al can. 1103 ai matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore del Codice giovanneo-paolino. E benchè qualche autore si dimostri favorevole ad accogliere la tesi della retroattività della norma, la quale troverebbe fondamento nel

134. MONETA, *op. cit.*, pp. 168-169: «Anche il *metus* che viene suscitato nel nubente presenta una natura particolare quello che angoscia ed assilla l'animo di questo non è il timore di un male fisico o materiale, ma la paura di recare un dolore, un dispiacere, una disillusione, alla persona che insiste a che venga celebrato il matrimonio, e di provocare in lei una *diuturna indignatio*, un risentimento ed un rancore tali da rovinare per sempre quel particolare rapporto di affetto, di stima e di comune sentimento che unisce questi due soggetti».

135. MONETA, *op. cit.*, p. 169; VITALI-BERLINGÒ, *op. cit.*, pp. 124-125.

136. MUSSELLI, *op. cit.*, p. 183.

diritto naturale¹³⁷, non riteniamo di poter concordare con chi afferma che, dopo gli insegnamenti del Vaticano II sia nata una tutela certamente ampia che attinge in modo incisivo e profondo la ragione del vizio, per cui le variazioni apportate dal nuovo Codice non possono avere applicazione che per i matrimoni contratti dopo l'entrata in vigore del Codice del 1983¹³⁸.

137. MONETA, *op. cit.*, p. 169: «La qualificazione naturalistica di questo vizio del consenso ha trovato anche un avallo ufficiale da parte della Pontificia Commissione di Interpretazione Autentica. Con un responso del 15 aprile 1986, questo dicastero della Santa Sede ha dichiarato che la *vis et metus* può essere applicata anche ai matrimoni dei non cattolici, lasciando così intendere che essa abbia fondamento nel diritto naturale, perchè altrimenti dovrebbe valere soltanto per gli appartenenti alla Chiesa». Vedi VITALI-BERLINGÒ, *op. cit.*, p. 124. Vedi la *coram* Serrano del 19 luglio 1991, in *Il Dir. Eccl.*, 102 (1991), II, p. 505.

138. BONNET, *op. cit.*, pp. 166-167. Vedi le sentenze del *Vicariatus Tribunal Appellationis*, Roma, del 13 luglio 1991, *coram* López Illana, in *Il Dir. Eccl.*, 1991, 1-2, pp. 240 ss.